

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5974 del 20/10/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 intestata ad ALI GROUP SRL relativa allo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6229 del 20/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno venti OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 intestata ad ALI GROUP SRL relativa allo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - ALI S.P.A. - CARPIGIANI GROUP, con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015, come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP SRL;

Tenuto conto che l’Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- all’Allegato A, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all’Allegato B e relativa Planimetria, l’Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strato superficiale del suolo;

Considerato che in data 21/05/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot. n. PG/2025/94381 del 22/05/2025, inerente l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d’ufficio;

Dato atto che con Nota di Arpae PG/2025/95523 del 23/05/2025, è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Vista la nota PG/2025/124359 del 10/07/2025 con la quale sono state richieste integrazioni;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 10/07/2025 e acquisita da Arpae al PG/2025/125246 del 11/07/2025

Visto il Rapporto istruttorio, depositato agli atti d’Ufficio, fornito dal responsabile dell’endoprocedimento “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269” acquisito in data 02/10/2025;

Atteso che nel citato Rapporto istruttorio è riportato quanto segue:

“Tenuto conto che l’AUA sopra citata ricomprende, all’Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” del succitato Allegato A è riportata la seguente prescrizione:

2. *“In relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all’inserimento del comma 7 bis dell’art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, preso atto che la Ditta ha comunicato di aver eliminato l’utilizzo di due sigillanti (Dow Corning 738 electrical sealant e CAF 730), mentre permane l’utilizzo di una “sostanze classificata”, il bisfenolo A contenuto in un isolante elettrico (Elan-tron W363*

blue) con consumi massimi di 500 g/anno, ai fini dell'adeguamento a quanto stabilito dal comma 7 bis dell'art. 271 permane **l'obbligo per il Gestore di presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 102/2020**, che doveva essere presentata entro il 1° gennaio 2025 come stabilito al punto 9. dell'Allegato A alla precedente determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-2149 del 15/04/2024”;

Visto che con PEC del 21/05/2025, acquisita al PG/2025/94381, **ALI GROUP srl** ha presentato ad Arpae una comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, inerente la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai fini dell'adeguamento ai sensi del comma 7 bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che con PEC del 23/05/2025 avente PG/2025/95523 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto che con PEC del 10/07/2025, acquisita al prot. n. 125246 del 11/07/2025, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con PEC del 10/07/2025 avente prot. n. 124359;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determina Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 4 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 Dicembre 2021;

Visto che con nota prot. n. PG/2025/97995 del 27/05/2025, aggiornata con nota avente prot. n. 126832 del 14/07/2025, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste;

Visto che con nota PG/2025/97979 del 27/05/2025, aggiornata con nota avente prot. n. 126836 del 14/07/2025, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della vicinanza di abitazioni all'azienda, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353;

Vista la relazione tecnica avente prot. n. 128922 del 17/07/2025 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“Richiesta valutazione di MNS del SAC

In relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla Ditta in oggetto in data 21/05/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/94381 del 22/05/2025, inerente alla

richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce di quanto stabilito dall'art. 271 comma 7bis "Sostanze classificate Il SAC richiede la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle richieste avanzate dalla Ditta.

Valutazione Modifiche Non Sostanziali

Il SAC chiede a ST di valutare le sostanze rientranti nell'applicazione dell'articolo 271 comma 7bis che fanno parte del ciclo produttivo dell'azienda.

L'azienda ha inviato il seguente elenco di sostanze classificate con frasi di sicurezza H340, H350 e H360, le sostanze classificate come PBT, vBVT e SVHC o le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

Isolante elettrico (Elan-tron W363 blue)

Si tratta di una resina epossidica bicomponente contenente il bisfenolo A. Il prodotto viene iniettato tramite siringa nel terminale delle resistenze. L'azienda dichiara che ad oggi non ha trovato soluzioni alternative.

Weld Or Zn (acido per pasta stagnante)

Tale prodotto è stato riclassificato recentemente per la presenza di bromuro di ammonio (H360), per questo motivo non era evidenziato nella precedente valutazione.

Si tratta di una miscela necessaria nel ciclo di stagnatura per permettere l'assemblaggio delle serpentine in rame con la vasca in acciaio. L'azienda dichiara che ad oggi non ha trovato soluzioni alternative.

Silicone alte temperature (rosso)

DOWSIL 732

I quali seppur ad oggi non classificati come pericolosi contengono, in percentuali trascurabili le seguenti sostanze SVHC, PBT e vPvB:

- ottametilciclotetrasilossano (556-67-2)
- Decamethylcyclopentasiloxane (541-02-6),
- Dodecamethylcyclohexasiloxane (540-97-6)

L'azienda dichiara che ad oggi non ha trovato soluzioni alternative.

Adesivo acrilico bicomponente (3MTM Scotch-Weld™ Metal Bonder Acrylic Adhesive - DP8407)

Si tratta del componente B di un adesivo acrilico utilizzato in fase di pre-montaggio, per il fissaggio di una piastra in acciaio inox con il corpo della vasca in acciaio inox, in alternativa alla puntatura mediante saldatura TIG, per esigenze legate al processo di montaggio.

L'azienda dichiara che ad oggi non ha trovato soluzioni alternative ed il consumo annuo è irrisorio.

Adesivo Leack Lock

Si tratta di un adesivo utilizzato saltuariamente per il montaggio di una piccola guarnizione con lo scopo di rendere il pezzo smontabile in caso di manutenzione. Si tratta di una superficie dell'ordine di pochi cm per ogni pezzo. L'azienda dichiara che ad oggi non ha trovato soluzioni alternative ed il consumo annuo è irrisorio.

Valutazione dei quantitativi di sostanze pericolose nelle emissioni (valutazione azienda in base a quantitativi annui lavorati e % della sostanza pericolosa nella composizione del preparato).

...omissis...

Valutazione di ST

Fermo restando la continua ricerca di sostanze e preparati alternativi, in considerazione dei quantitativi di sostanze pericolose utilizzate e della loro potenziale presenza nelle emissioni in atmosfera, al momento non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della modifica non sostanziale. La sostanza emessa in massa maggiore, l'acido bromidrico, non raggiunge la soglia di rilevanza indicata nella classe II della tabella c del punto 3 della parte 2 degli allegati

alla parte V del DLgs 152/06 e smi. Non si ravvisano pertanto le condizioni per l'inclusione di dette sostanze nei limiti di emissione.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi alla modifica non sostanziale proposta dall'azienda”;

Visto che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 23/09/2025 prot. 244139, acquisita da Arpae in data 23/09/2025 al prot. 168560 del 24/09/2025, ha fatto pervenire il proprio parere, di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere sulla Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (ns prot. 0138378 del 27/05/2025 e ns prot. 0184342 del 15/07/2025), si precisa che la valutazione richiestaci non rientra nella casistica di cui al documento congiunto ARPAE – RER : “ Adeguamento delle procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale.”;

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Considerato che il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della documentazione integrativa inviata dalla ditta e della citata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ritiene di prescrivere quanto di seguito indicato:

1. ai sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti e relative indicazioni di pericolo:

- isolante elettrico ELAN-TRON W363 BLUE - H360 (per presenza di bisfenolo A)
- acido per pasta stagnante WELD OR ZN (acido per pasta stagnante) - H360FD (per presenza di bromuro di ammonio)
- silicone alte temperature (rosso) DOWSIL 732 - pre presenza delle seguenti sostanze SVHC, PTB e vPvB:
 - ottametilciclotetrasilossano; (556-67-2)
 - Decamethylcyclopentasiloxane (541-02-6),
 - Dodecamethylcyclohexasiloxane (540-97-6)
- adesivo acrilico bicomponente 3MTM SCOTCH-WELDTM METAL BONDER ACRYLIC ADHESIVE-DP8407 - H360FD (pre presenza di tetraossido di bario e di boro)
- adesivo LEAK LOCK

ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti sopra citati contenenti “sostanze classificate”. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Il gestore è tenuto comunque a proseguire nella ricerca di prodotti che non contengano sostanze classificate in sostituzione di quelli sopra indicati. Si precisa che l'eventuale sostituzione di uno o più prodotti dovrà essere realizzata nel rispetto delle preventive procedure per le modifiche delineate all'art. 6 del DPR 59/13;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per accogliere la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo la prescrizione 2. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" e mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la sostituzione integrale della prescrizione 2. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

2. *"In relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, preso atto che la Ditta ha comunicato di aver eliminato l'utilizzo di due sigillanti (Dow Corning 738 electrical sealant e CAF 730), mentre permane l'utilizzo di una "sostanze classificata", il bisfenolo A contenuto in un isolante elettrico (Elan-tron W363 blue) con consumi massimi di 500 g/anno, ai fini dell'adeguamento a quanto stabilito dal comma 7 bis dell'art. 271 permane l'obbligo per il Gestore di presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 102/2020, che doveva essere presentata entro il 1° gennaio 2025 come stabilito al punto 9. dell'Allegato A alla precedente determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-2149 del 15/04/2024"*;

con quanto di seguito riportato:

2. *"Ai sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti:*
 - a) *isolante elettrico ELAN-TRON W363 BLUE - H360 (per presenza di bisfenolo A)*
 - b) *acido per pasta stagnante WELD OR ZN (acido per pasta stagnante) - H360FD (per presenza di bromuro di ammonio)*
 - c) *silicone alte temperature (rosso) DOWSIL 732 - per presenza delle seguenti sostanze SVHC, PTB e vPvB:*
 - *ottametilciclotetrasilossano; (556-67-2)*
 - *Decamethylcyclopentasiloxane (541-02-6),*
 - *Dodecamethylcyclohexasiloxane (540-97-6)*
 - d) *adesivo acrilico bicomponente 3MTM SCOTCH-WELDTM METAL BONDER ACRYLIC ADHESIVE-DP8407 - H360FD (per presenza di tetraossido di bario e di boro)*
 - e) *adesivo LEAK LOCK*

ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), **una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti sopra citati contenenti "sostanze classificate"**. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la

presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Il gestore è tenuto comunque a proseguire nella ricerca di prodotti che non contengano sostanze classificate in sostituzione di quelli sopra indicati. Si precisa che l'eventuale sostituzione di uno o più prodotti dovrà essere realizzata nel rispetto delle preventive procedure per le modifiche delineate all'art. 6 del DPR 59/13.";

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - ALI S.P.A. - CARPIGIANI GROUP, con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015, come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP SRL, come sopra esposto;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il Rapporto istruttorio reso da Cristina Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - ALI S.P.A. - CARPIGIANI GROUP, con sede legale in Comune di Milano (MI),

Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015, come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP SRL, **come segue**:

- sostituzione integrale della prescrizione 2. dell'ALLEGATO A Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" con quanto di seguito riportato:
 2. "Ai sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti:
 - a) *isolante elettrico ELAN-TRON W363 BLUE - H360 (per presenza di bisfenolo A)*
 - b) *acido per pasta stagnante WELD OR ZN (acido per pasta stagnante) - H360FD (per presenza di bromuro di ammonio)*
 - c) *silicone alte temperature (rosso) DOWSIL 732 - per presenza delle seguenti sostanze SVHC, PTB e vPvB:*
 - *ottametilciclotetrasilossano; (556-67-2)*
 - *Decamethylcyclopentasiloxane (541-02-6),*
 - *Dodecamethylcyclohexasiloxane (540-97-6)*
 - d) *adesivo acrilico bicomponente 3MTM SCOTCH-WELDTM METAL BONDER ACRYLIC ADHESIVE-DP8407 - H360FD (per presenza di tetraossido di bario e di boro)*
 - e) *adesivo LEAK LOCK*

ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it), **una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative**, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della **sostituzione dei prodotti sopra citati contenenti "sostanze classificate"**. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Il gestore è tenuto comunque a proseguire nella ricerca di prodotti che non contengano sostanze classificate in sostituzione di quelli sopra indicati. **Si precisa che l'eventuale sostituzione di uno o più prodotti dovrà essere realizzata nel rispetto delle preventive procedure per le modifiche delineate all'art. 6 del DPR 59/13.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.